

## Il contratto estimatorio

Ai sensi dell'art. 1556 c.c., **con il contratto estimatorio una parte – il tradens - consegna una o più cose mobili all'altra – l'accipiens - e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.**

E' il contratto normalmente utilizzato da fornitori e rivenditori che lo stipulano al posto di un normale contratto di vendita. Con tale tipo di contratto, infatti, il rivenditore si mette al riparo dal rischio derivante dalla mancata vendita della merce affidatagli dal fornitore. E' il caso, ad es., del rivenditore di giornali, che non potendo sapere quanto di essi riuscirà a vendere, anziché acquistarli con un contratto di vendita, stipula un contratto estimatorio, cosicché potrà restituire al fornitore i giornali rimasti invenduti.

Il contratto estimatorio **è un contratto reale**. Si perfeziona cioè con la consegna del bene e non con il semplice consenso. Fin quando tuttavia non è pagato il prezzo le merci rimangono di proprietà del tradens, in modo che non possono essere aggredite da eventuali creditori dell'accipiens.

Infine, chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

\*\*\*\*\*

## Il contratto di somministrazione

Ai sensi dell'art. 1559 c.c., **la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.**

E', dunque, **un contratto di durata** che consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato mediante tuttavia la stipula di un unico contratto. (ad es. il contratto per la fornitura di energia elettrica).

Le prestazioni del contratto possono essere come detto continuative o periodiche: nel primo caso saranno effettuate ad intervalli regolari, nel secondo caso, senza soluzione di continuità.

**Oggetto della somministrazione possono tuttavia essere solo cose, mai servizi.** E ben possibile convenire la prestazione di servizi durevoli, ma in tal caso il contratto va qualificato come appalto e non più come somministrazione.

Allo stesso modo, la somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite. Mentre nel primo caso si hanno più prestazioni, nel secondo si ha un'unica prestazione ripartita in più momenti.

Una particolare disciplina è poi dettata con riferimento all'entità della prestazione: si prevede così che **qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.** Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto. Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

L'art. 1564 c.c., poi, si preoccupa delle **ipotesi di risoluzione**. Si dispone quindi che in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Se poi l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso. Naturalmente, è fatta salva la possibilità per le singole parti di prevedere una diversa disciplina.

**L'autonomia contrattuale consente poi alle parti di inserire sia una clausola di preferenza che di esclusiva.**

**Il patto di preferenza** è disciplinato dall'art. 1566 c.c. **secondo il quale il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni.** Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

**La clausola di esclusiva**, invece, che peraltro può essere convenuta sia in favore del somministrante che del somministrato, è disciplinato dagli art. 1567 e 1568 c.c..

In base ad essi,

**“Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto”.**

**“Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato”.**

\*\*\*\*\*